

Ritenuto in fatto ed in diritto

La Società [Omissis] ricorre avverso avviso di accertamento n. [Omissis] relativo all'anno di imposta 2007, con cui l'Ufficio contesta alla ricorrente due rilievi, di cui solo il primo oggetto del ricorso: 1) Spese per prestazioni di lavoro dipendente non deducibile per violazione degli artt. 60 e 95 TUIR per l'ammontare di € 192.386,27.

In sede di verifica la Guardia di Finanza aveva constatato che il sig. [Omissis], membro del consiglio di amministrazione, ha ricevuto compensi in qualità di amministratore e contestualmente è stato retribuito anche come lavoratore dipendente per € 152.387,18.

Analoga situazione era stata rilevata per la consigliera [Omissis] sulla supposto assenza di dati oggettivi che comprovino la sussistenza del vincolo di subordinazione, con il conseguente recupero di € 39.998,49 pari alla somma corrisposta alla suddetta consigliera a titolo di lavoro dipendente, ritenuto indeducibile.

La parte contesta tali riprese eccependo la illegittimità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art. 95 TUIR sostenendo la correttezza della qualifica di lavoratore subordinata sia in capo al sig. [Omissis] che alla D.ssa [Omissis], in relazione alle reali mansioni svolte dai suddetti consiglieri; eccepisce inoltre la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR sostenendo che il costo in esame, possedendo i requisiti di certezza, inerenza, competenza ed effettività risulterebbe comunque deducibile ai sensi dell'art. 109 TUIR a prescindere dalla natura che gli si voglia attribuire.

Precisa che identico accertamento impugnato per l'anno 2006 è già stato deciso con esito favorevole alla contribuente sia in Primo Grado che in Regionale.

Conclude con la richiesta di annullamento del punto di ripresa impugnato, con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio, contestando in toto le tesi avversarie e concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso, con conseguente conferma del proprio operato, e vittoria di spese.

Conferma i recuperi effettuati per la specifica mancanza, in capo ai due soggetti, degli specifici requisiti per la corretta deduzione, da parte della società, delle somme versate in funzione dei due diversi titoli.

Motivi della decisione

La Commissione esaminata la tesi della ricorrente ritiene esistano le condizioni per l'accoglimento del ricorso. Nel caso di specie non si controverte sull'inesistenza dei costi relativi alla retribuzione per prestazione di lavoro dei signori [Omissis] e [Omissis] bensì sulla deducibilità o meno di tali costi da parte della Società.

I compiti affidati all'[Omissis] quale amministratore non appaiono di ampiezza tale da impedirgli il contemporaneo svolgimento di prestazione di lavoro subordinato.

Dall'esame della delibera del 30.6.2005 si vede che all'[Omissis] furono affidati ampi poteri di gestione e rappresentanza, seppure limitati al settore amministrativo e fiscale della Società; tali poteri a carattere gestionale sembrano riguardare attività che non implicano ampie facoltà decisionali, ma piuttosto lo svolgimento in autonomia di compiti che ben si attagliano anche a lavoratori subordinati, seppure di livello elevato.

Questo sembra confermato dal fatto che la retribuzione dell'[Omissis] quale consigliere di amministrazione è molto più modesta rispetto a quella degli altri consiglieri, mentre è rimasta invariata - ed elevata - la sua retribuzione quale dipendente della Società: ciò può trovare giustificazione nel fatto che in realtà le attività dell'[Omissis] quale consigliere di amministrazione dotato di specifica delega non sono altro che una riproduzione delle sue attività come dipendente, salvo naturalmente i compiti di consigliere di amministrazione che esulano dalla delega.

Nel caso di specie sembra pertanto trovarci di fronte non già ad un consigliere di amministrazione che può aver mantenuto i suoi compiti di dipendente, bensì ad un dipendente che, in ragione del suo lungo servizio nella società, dell'esperienza acquisita e comunque della validità ed efficacia del suo lavoro è stato in qualche modo premiato con l'assunzione a consigliere di amministrazione nei pochi anni anteriori al suo collocamento a riposo.

In base agli elementi di fatto così ricostruiti, può darsi il giusto valore alla circostanza che sia il compenso di consigliere di amministrazione sia la retribuzione al dipendente sono costi della Società, il che comporta la loro deducibilità ai sensi dell'art. 95 DPR 917/86.

D'altronde ignorare/negare la deducibilità di tali costi, caratterizzati dal dato dell'indubbia certezza ed inerenza, porterebbe a conseguenze di profonda ingiustizia fiscale.

Le stesse argomentazioni valgono, a maggior ragione, per la [Omissis] considerando che oltretutto non ha avuto il conferimento di alcuna particolare delega e nemmeno di potere di firma.

Molte delle argomentazioni esposte sono state tratte dalla sentenza n. 104 del 2.7.2013 della 17[^] sez. della CTR della Toscana che già si era espressa sulla fattispecie del tutto simile relativa all'annualità 2006, esprimendo parere favorevole alla [Omissis].

La particolarità della vicenda e, soprattutto, l'inesistenza di elementi che consentissero al Giudice di formare il suo convincimento in modo assolutamente indubitabile comportano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.